

## **Faq Funzione docente.**

### **Cosa succede se si superano le 40 ore dedicate al collegio dei docenti?**

Se il docente dovesse superare il tetto delle 40 ore, avrebbe diritto o al pagamento delle ore aggiuntive o all'esonero dalla partecipazione.

### **Cosa succede se si superano le 40 ore dedicate ai consigli di classe?**

Il CCNL non prevede esplicitamente la possibilità di accesso ai compensi a carico del fondo di istituto qualora si superino le 40 ore dei consigli di classe. Per queste ultime quindi, è compito del collegio dei docenti regolamentarle in modo che chi ha molte classi (superiori a sei) non superi le 40 ore annue.

### **L'assenza dal collegio dei docenti o ai consigli di classe deve essere giustificata?**

Sì, il piano delle attività deliberato dal collegio dei docenti è obbligatorio per tutti i docenti.

### **Si possono usare i permessi brevi per le attività collegiali?**

L'Aran ha sottolineato che l'ARAN non specifica nulla nel caso di permesso fruito durante le attività collegiali, che sono attività funzionali all'insegnamento, non fungibili con le attività di insegnamento.

### **Esiste un numero minimo/massimo di incontri che possono essere convocati in un anno?**

No, fermo restando il raggiungimento delle ore previste da ciascun docente, non è previsto un numero minimo/massimo di convocazioni.

Il numero di riunioni collegiali (collegio dei docenti, consigli di classe, informazione alle famiglie, scrutini,

ecc.) viene stabilito nel Piano annuale delle attività dei docenti.

Tale piano è predisposto ogni anno dal dirigente prima dell'inizio delle lezioni e deliberato dal collegio dei docenti. Con la stessa procedura, il piano è soggetto a modifiche in corso d'anno.

**Esiste un tempo minimo/massimo di preavviso per la convocazione di un organo collegiale?**

La convocazione degli organi collegiali è demandata al regolamento interno di istituto. Ogni scuola può, quindi, deliberare in autonomia. Per prassi consolidata, la convocazione avviene con un preavviso minimo non inferiore ai 5 giorni. Tale prassi è supportata dalla C.M. 105/1975, che all'art. 1 prescrive:

"La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con congruo preavviso - di massima non inferiore ai 5 giorni - rispetto alla data delle riunioni.

La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'albo di apposito avviso; in ogni caso, l'affissione all'albo dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale...".

Pertanto, se il regolamento non prevede in tal senso nessun preavviso, questo dev'essere di almeno 5 giorni.

**Cosa deve contenere la convocazione?**

Deve indicare la data, l'ora d'inizio e l'ora di chiusura della seduta, nonché l'ordine del giorno.

**È possibile la votazione su un argomento non previsto nell'ordine del giorno?**

Di norma possono essere votati solo gli argomenti fissati nell'ordine del giorno dell'atto di convocazione. Tuttavia il Consiglio di Stato ha previsto la legittima

deliberazione solo se risulti per certo che tutti i componenti del collegio erano preparati per discutere l'argomento e lo hanno discusso, deliberando all'unanimità.

**La riunione collegiale può durare oltre l'orario inizialmente stabilito e deliberato? In questi casi quante ore dovrà conteggiare il docente?**

Ogni riunione collegiale deve concludersi entro l'ora indicata nella convocazione. Può però accadere che non si riesca ad esaurire l'ordine del giorno previsto nel tempo originariamente stabilito.

In questo caso il presidente può proporre l'aggiornamento della seduta oppure, su delibera del collegio, la possibilità di proseguire la riunione fino all'esaurimento dei lavori all'ordine del giorno. Non vi è comunque dubbio che in entrambi i casi il docente dovrà conteggiare l'orario effettivo della durata della seduta.

**Nelle 40 + 40 ore rientrano anche i collegi e i consigli straordinari?**

Sono collegi e consigli straordinari quelli che non sono stati previsti nel monte ore stabilito dal Piano delle Attività deliberato ad inizio anno ma il cui svolgimento si rende necessario per problematiche sopravvenute in corso d'anno.

Le ore di un consiglio di classe o di un collegio dei docenti straordinario, quindi non inizialmente previste nel Piano delle attività, rientrano nel computo delle 40+40 ore: ne consegue che costituisce un dovere del docente parteciparvi e giustificare un'eventuale assenza. Così come considerarle nel monte ore previsto dalla norma.

**È dovuta la partecipazione ad un incontro collegiale nel giorno "libero"?**

Il docente deve partecipare agli incontri collegiali anche se svolti nel giorno "libero".

Il personale docente è in tale giorno esentato soltanto dall'obbligo delle lezioni e non anche dalle altre attività non di insegnamento. Gli eventuali impegni collegiali non comportano alcun diritto a recuperare il "giorno libero" con un riposo compensativo.

**Il collegio dei docenti può essere convocato anche su richiesta dei docenti?**

Sì, quando almeno un terzo dei docenti ne faccia richiesta.

**Per la validità dell'adunanza del collegio dei docenti quanti docenti devono essere presenti?**

Per la validità dell'adunanza del collegio dei docenti è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

**E per la validità di una votazione?**

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

**E in caso di parità?**

In caso di parità prevale il voto del presidente.

**Come avviene il computo dei voti validamente espressi? Si conta anche chi si astiene dalla votazione?**

Non si conta chi si astiene il quale comunque è componente della seduta ai fini della validità della stessa, ma rimane valida, ai fini dell'approvazione della deliberazione, solo la maggioranza dei voti validamente espressi.

**Un docente può rinunciare alla votazione?**

Sì. Il docente può dichiarare la sua non partecipazione alla votazione e allontanarsi dall'aula. Ovviamente questa fattispecie dovrà essere verbalizzata. In questi casi non

viene meno il "quorum strutturale" originariamente garantito, ma si calcolerà un componente in meno per la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi che comporterà l'approvazione della proposta (al pari di ciò che accade con gli astenuti).

### **Cosa è previsto per il consiglio di classe?**

La norma non specifica nulla in merito. Pertanto, l'adunanza sarà valida anche se non si raggiunge il "quorum strutturale" del 50% più uno.

### **Ciò vale anche per la partecipazione agli scrutini?**

No, per la riunione dello scrutinio intermedio e finale è obbligatoria la presenza di tutti i docenti del consiglio di classe e non è ammessa l'astensione dal voto in caso di decisioni da assumere a maggioranza. Nel caso in cui un docente dovesse risultare assente è altresì obbligatorio sostituirlo con altro docente della stessa materia.

### **I cosiddetti "prescrutini" rientrano nelle 40 ore dei consigli di classe o sono attività dovute?**

I cosiddetti "prescrutini" non esistono nel nostro ordinamento e non sono quindi equiparati agli scrutini. Questi ultimi, infatti, sono gli unici che richiedono il "collegio perfetto" e quindi la presenza di tutti i componenti del consiglio di classe e l'obbligo da parte del Dirigente di sostituire l'eventuale docente assente. Ciò non può invece valere per i "prescrutini". Per tali motivi i prescrutini sono considerati come "normali" attività funzionali all'insegnamento e di conseguenza è obbligatorio che siano inseriti nel piano annuale delle attività e rientrino nelle 40 ore previste dal Contratto.

### **I cosiddetti incontri per "dipartimenti" rientrano nelle 40 ore dei collegi dei docenti?**

Sì, Fanno capo al collegio dei docenti dei gruppi di lavoro o commissioni di studio, cosiddetti dipartimenti disciplinari e interdisciplinari, che hanno la funzione di

formulare delle proposte che poi sono rese definitive in sede di collegio dei docenti costituendo un indirizzo per tutti i consigli di classe.

**Gli incontri scuola-famiglia rientrano nelle 40 ore da dedicare ai collegi dei docenti?**

Se il collegio dei docenti (cui compete la deliberazione del piano delle attività) ha deliberato lo svolgimento, nel corso dell'anno scolastico, di alcuni incontri di ricevimento collettivo dei genitori (cosiddetti incontri scuola-famiglia), tali ore vanne imputate al monte ore (fino a 40 annue) dedicato ai collegi dei docenti.

Pertanto, nel momento in cui si calendarizzano colloqui periodici con le famiglie per informarle sull'andamento delle attività didattiche, essi in quanto collegiali e programmati, e quindi non più individuali, rientrano chiaramente tra le attività collegiali.

**I corsi obbligatori sulla sicurezza e sull'inclusione rientrano nelle 40 + 40 ore?**

L'art. 37 comma 12 del D.Lgs. n. 81/2008 dispone che la formazione deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri a carico dei lavoratori.

I corsi sono obbligatori solo se svolti durante l'orario di servizio, altrimenti le ore impegnate dal personale docente devono rientrare nelle 40 + 40 ore delle attività funzionali all'insegnamento di cui all'art. 29 del CCNL/2007.

**I GLO rientrano nelle 40+ 40 ore?**

Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, *in orario scolastico, in ore non coincidenti con l'orario di lezione* (articolo 4, comma 5, del DI 182/2020).

Si tratta naturalmente di ore che esulano da quelle dedicate alle attività di insegnamento e che, considerate le finalità delle medesime riunioni, non possono non considerarsi funzionali all'insegnamento; considerato,

inoltre, il fatto che riguardano i singoli alunni con disabilità inseriti in una determinata classe e i docenti del team/consiglio di quella determinata classe, dovrebbero rientrare nelle 40 ore dedicate ai consigli di classe, sebbene la composizione del GLO non corrisponda in pieno a quello del medesimo team/consiglio di classe.

Un ulteriore supporto a quanto detto sopra deriva anche dal dettato dell'articolo 9, comma 10, del D.lgs. 66/2017 e dal DI 182/2020:

*Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.*

Ciò in linea con quanto previsto dal CCNL 2007 che prevede il pagamento delle ore eccedenti le 40 soltanto per le attività funzionali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera a) e non per quelle di cui alla lettera b).

Una precisazione in merito sarebbe però necessaria, perché la mancanza di un riferimento certo provoca malumore e disagio tra i docenti.

**Le attività collegiali che si svolgono prima o dopo l'inizio delle lezioni rientrano nelle 40 + 40 ore?**

Si, le uniche prestazioni che possono essere richieste prima che inizino le lezioni o comunque nel periodo di sospensione delle stesse o quando queste sono terminate sono esclusivamente le attività funzionali all'insegnamento relative a scrutini ed esami, riunioni di collegio docenti e consigli di classe, ma solo se programmate, cioè comprese nel piano approvato dal collegio a inizio d'anno, e nella quantità fissata dal CCNL/2007.